



DANIELA MARIA FRENDÀ

Ricercatore di diritto privato – Università Cattolica di Milano

LA PROVA LIBERATORIA DEI GENITORI PER IL FATTO ILLECITO DEI FIGLI MINORI TRA COLPA E RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

SOMMARIO: 1. La prova liberatoria dei genitori in dottrina. – 2. ... e in giurisprudenza. – 3. L'imponderabilità delle decisioni giurisprudenziali: l'orientamento minoritario. – 4. L'assenza di colpa in educando al vaglio della prova liberatoria. – 5. Verso una lettura "oggettivistica" della responsabilità dei genitori.

1. – Centrale, nel dibattito sulla responsabilità dei genitori per il fatto illecito dei figli minori, è, ad oggi ancora, il tema del contenuto della prova liberatoria di cui al 3° comma dell'art. 2048 c.c., che consente ai primi di superare la presunzione di responsabilità stabilita a loro carico – e sottrarsi così all'obbligo risarcitorio nei confronti dei terzi – (soltanto) a fronte della dimostrazione di *“non avere potuto impedire il fatto”* dannoso posto in essere dal figlio.

Sulla portata applicativa di tale ultima espressione, e dunque sui limiti della responsabilità dei genitori a fronte degli illeciti commessi dai figli minori con essi conviventi, molto si è detto; e, nei termini in cui le diverse tesi sono state formulate, il divario tra esse può apparire incolmabile.

In particolare, un'idea piuttosto condivisa in dottrina è che la prova liberatoria del 3° comma dell'art. 2048, per essere costruita in termini negativi, consista nella dimostrazione, (nel nostro caso) da parte dei genitori¹, della «inevitabilità del fatto (per la sua stessa natura o per le circostanze in cui si è verificato)», ovvero dell'«esistenza di tutte le precauzioni volte ad impedire che il fatto potesse accadere»².

Tale tesi, che slega i presupposti per l'esclusione del criterio di responsabilità dalla

¹ Esula dall'oggetto della presente indagine, invece, la responsabilità dei “precettori e maestri d'arte”, di cui si occupa il 2° comma dell'art. 2048 c.c.

² S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, 157.



condotta (per lo più omissiva, nei termini dell'omissione di vigilanza o di educazione) eventualmente tenuta dai genitori, ha come premessa che anche la condizione per l'estensione di tale responsabilità prescinda dal comportamento da essi tenuto, e che tragga, invece, partito soltanto dalla posizione ricoperta nei confronti del minore che ha commesso l'illecito; e, perciò, dalla relazione che intercorre tra genitori e figlio minore con questi convivente.

In tali termini, l'estensione ai genitori dell'obbligo risarcitorio per gli illeciti dannosi posti in essere dai figli minori assume i toni di un vero e proprio "obbligo di garanzia"³, che la legge pone in capo ai primi, in funzione della loro qualifica, a maggiore tutela dei danneggiati dai fatti illeciti dei secondi. In questo contesto, perciò, come la condotta tenuta dai genitori non è ragione per l'estensione ad essi della responsabilità per il fatto dei figli, allo stesso modo altrove, che non in loro presunte mancanze, vanno ricercate le condizioni per il loro esonero.

Anche in seno a questo stesso orientamento, l'espressione "non avere potuto impedire il fatto" si presta, comunque, a più sfumature interpretative. Pur assecondando l'idea di un obbligo legale di garanzia in capo ai genitori, invero, i limiti da apporre a tale garanzia possono essere stabiliti con diverso rigore.

L'"impossibilità" di impedire il fatto dannoso del figlio minore potrebbe essere in particolare ravvisata, secondo una prima interpretazione, nelle circostanze concrete che hanno impedito ai genitori, a dispetto del loro ruolo, di prevenire e impedire tale fatto⁴. In questo senso, la garanzia istituita per legge in funzione della qualifica di genitori conviventi con i figli minori troverebbe dei limiti, di volta in volta, nella valutazione del caso di specie, sicché i primi sarebbero liberati dall'obbligo risarcitorio quando (e solo se) siano stati in grado di dimostrare che il fatto del minore fuoriuscisse dal loro ambito di controllo (si pensi, ad esempio, a molti degli illeciti compiuti dai cd. "grandi minori"); e, ciò, a prescindere dalla condotta da essi tenuta, e finanche in presenza delle prove di una condotta non rispettosa dell'obbligo di vigilanza o di educazione⁵.

³ Cfr. F.D. BUSNELLI, *Illecito civile*, in *Enc. giur.*, 1989, 20; e C. SALVI, *La responsabilità civile*, in Iudica e Zatti (a cura di), *Trattato di Diritto privato*, 3° ed., Milano, 2019, 194 s.

⁴ V. R. SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità per fatto altrui*, in *Noviss. Dig. it.*, 1968, 693 s.; RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, cit., 158 s. In questo senso la dottrina si è espressa anche più di recente: tra gli altri, v. R. PARDOLESI, *Danni cagionati dai minori: pagano sempre i genitori?*, in *Fam. dir.*, 1997, 225.

⁵ V. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, cit., 158 s. In quest'ottica non si parlerebbe però, secondo l'Autore, di una responsabilità «in termini rigorosamente oggettivi»; invero, egli afferma che quello «dell'art. 2048 è proprio uno di quei casi in cui si fa palese l'inconsistenza della distinzione tra responsa-



Ovvero, con maggiore severità, l'impossibilità dei genitori di impedire il fatto del figlio potrebbe essere riscontrata, sulla scia della giurisprudenza francese attuale, soltanto in presenza di un caso fortuito che abbia interrotto il nesso causale tra la condotta del minore e il danno – senza alcuna differenza, perciò, in ragione dell'età e dell'autonomia del minore – secondo i canoni propri della responsabilità oggettiva⁶.

2. – Le interpretazioni della dottrina non trovano però grandi riscontri nelle pronunce giurisprudenziali, di merito come di legittimità.

La giurisprudenza dominante, rileggendo in positivo il disposto del 3° comma dell'art. 2048 c.c., imposta la prova liberatoria richiesta ai genitori non già sulla dimostrazione, da parte loro, di non avere potuto impedire il verificarsi del fatto dannoso per mano del minore (nelle varie accezioni in cui, abbiamo visto, tale espressione può essere intesa), bensì sulla dimostrazione di avere impartito al figlio un'educazione adeguata, e di averlo idoneamente sorvegliato⁷.

La prova di “avere bene educato e vigilato”, se sulle prime può apparire per i genitori più agevole rispetto a quella – letteralmente prevista dal 3° comma dell'art. 2048 – di “non avere potuto impedire il fatto”, dall'analisi di molte delle pronunce giurisprudenziali rese al riguardo disegna, invece, uno scenario di maggior severità.

È vero, infatti, che tale lettura è coerente con l'idea, privilegiata in giurisprudenza, del fondamento colposo della responsabilità dei genitori, che ha senz'altro il pregio di mette-

bilità oggettiva e soggettiva, e che permettono il dispiegarsi del più discutibile eclettismo». V. anche *infra*, par. 5.

⁶La giurisprudenza francese ravvisa in capo ai genitori una responsabilità “*de plein droit*” per i fatti dannosi dei figli minori: così *Cour de Cassation*, 19 febbraio 1997, n. 94-21, in *Danno e resp.*, 1997, 692 ss., nt. A. PALMIERI, *Responsabilità dei genitori: adieu (senza rimpianti) alle presunzioni di colpa*; *Cour de Cassation*, 2 dicembre 1998, n. 96-22; *Cour de Cassation, Ass. Pl.* 13 dicembre 2002, che non limita la garanzia legale ad essi imposta per legge neppure quando i figli siano *grand adolescent presque majeur*; *Cour de Cassation*, 18 maggio 2000, in *Code civil annoté*, Dalloz, 119° ed., 2020, sub. art. 1242, 1648 s. Un'analisi sull'evoluzione della giurisprudenza francese si rinviene in A. VENCHIARUTTI, *Il minore e il danno. Riflessioni sulla responsabilità dei genitori in Francia e in Italia*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, 219 ss. Favorevole ad una interpretazione dell'art. 2048 in termini di una responsabilità oggettiva sembrano G.M.D. ARNONE, *Responsabilità civile dei genitori per fatto illecito del figlio quasi maggiorenne*, in *Danno e resp.*, 2010, 367 s. e VENCHIARUTTI, *Il minore e il danno*, cit., 239 s.

⁷Anche se, in questi termini, anziché porre le condizioni per l'esclusione del debito risarcitorio in capo ai genitori, nel 3° comma dell'art. 2048 c.c. vengono riversati gli stessi presupposti del giudizio di responsabilità: v. Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, 991 ss., nt. P. QUARTICELLI, *La prova liberatoria dei genitori responsabili per colpa in educando ed in vigilando del fatto illecito compiuto dal figlio minore imputabile, ex art. 2048 cod. civ.*

JUS CIVILE



re in luce i compiti educativi e di guida ad essi propri, i quali, insieme alle ragioni di garanzia, il legislatore ha di certo considerato nello scrivere la norma di cui all'art. 2048 c.c.⁸; tuttavia, nel dare (forse eccessivo) peso agli obblighi di diligenza nell'educazione e nella vigilanza, la giurisprudenza ha così finito per aggiungere contenuti alla prova liberatoria, riscrivendo la norma che la contiene sulla scorta di una sua interpretazione "creativa"⁹, che ruota intorno al modello astratto del *bonus paterfamilias*, mentre non considera le effettive possibilità dei genitori di impedire che il fatto illecito del minore venga in concreto posto in essere¹⁰.

Il combinarsi di *culpa in educando* e *in vigilando*, invero, viene spesso utilizzato dai giudici per rendere la presunzione di responsabilità gravante sui genitori (pressoché) incontestabile, poiché, anche laddove questi possano dimostrare di essere stati legittimamente assenti al momento dell'illecito del figlio – ad esempio perché questi era sotto la sorveglianza di altri, o per via dell'autonomia e libertà normalmente concesse gli in virtù della sua età – e di essere completamente estranei al fatto da questi commesso, l'illecito del minore viene ai primi ugualmente ricondotto come conseguenza di un'educazione non idonea, quantomeno, a mettere un freno alle sue esuberanze ed ai suoi impulsi giovanili.

Su questa scia breve è il passo, che la giurisprudenza infatti compie, a trarre elementi, a riprova della cattiva educazione del minore, finanche dalle stesse modalità in cui l'illecito si è verificato: diviene persino inutile, così, il tentativo del genitore di scagionarsi, poiché il fatto illecito stesso, per le sue caratteristiche, è in sé la dimostrazione della scarsa interiorizzazione, da parte del figlio, dei valori del rispetto altrui e dell'ossequio alle regole del convivere civile, e basta perciò a fare emergere le mancanze del genitore, che tali valori non gli ha trasmesso; o di cui, comunque, ha trascurato di verificare l'assimilazione da parte del figlio¹¹.

⁸ Detta posizione è infatti condivisa, anche in dottrina, da quanti sostengono la responsabilità per fatto proprio colposo di genitori e insegnanti: M. COMPORTI, *Fatti illeciti: le responsabilità presunte. Artt. 2044-2048*, 2° ed., Milano, 2012, 243 ss.

⁹ V. U. MAJELLO, *Responsabilità dei genitori per il fatto illecito del figlio minore e valutazione del comportamento del danneggiato ai fini della determinazione del contenuto della prova liberatoria*, in *Dir. giust.*, 1960, 44 ss.; RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, cit., 153 ss.; S. PATTI, *Famiglia e responsabilità civile*, Milano, 1984, 270 ss.

¹⁰ Cfr. E. CARBONE, *La responsabilità aquiliana del genitore tra rischio tipico e colpa fittizia*, *Riv. dir. civ.*, 2008, 4.

¹¹ Così in particolare Cass., 21 settembre 2000, n. 12501, in *Danno e resp.*, 2001, 257 ss. Riportano, in modo critico, l'orientamento della giurisprudenza dominante: M. FRANZONI, *L'illecito*, vol. I, in Franzoni (diretto da), *Trattato della Responsabilità civile*, 2° ed., Milano, 2010, 727; e S. PATTI, *L'illecito del «quasi*



A questa stregua, la responsabilità dei genitori assume però più i toni di una responsabilità oggettiva, che di una responsabilità per colpa presunta¹²; e, per di più, di una «responsabilità praticamente senza limiti»¹³.

Le pronunce in linea con tale severo indirizzo della giurisprudenza sono molte. Ad esempio, i giudici hanno desunto la scarsa educazione del minore da una sua superficialità nel considerare il pericolo per l'incolumità altrui, in casi di danni procurati dal lancio di oggetti in direzione di terzi¹⁴; o hanno ritenuto segni di scarsa educazione relazionale le reazioni aggressive del minore in ambito sportivo¹⁵; o ancora segni di scarsa attenzione per la sicurezza altrui, le leggerezze commesse alla guida di ciclomotori¹⁶.

maggiorenne» e la responsabilità dei genitori: il recente indirizzo del Bundesgerichtshof, in *Riv. dir. comm.*, 1984, 31.

¹² Lo rilevano in molti: cfr. A. SOLINAS, *Responsabilità dei genitori per culpa in educando ed in vigilando. Criteri di determinazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, 330; M. COCUCCHIO, *Sulla responsabilità civile dei genitori per il fatto illecito commesso dal figlio minore*, in *Giust. civ.*, 2010, 970; G. MASTRANGELLO, *Violenza sessuale di gruppo e responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.: il risarcimento del danno non patrimoniale come «internalizzazione del rischio educativo»?*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, 1620; R. BARBANERA, *L'allontanamento del minore dalla casa familiare: sono ancora responsabili i genitori per il fatto illecito del figlio?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, 1218; R. PARDOLESI, *Danni cagionati dai minori*, cit., 224.

¹³ BUSNELLI, *Illecito civile*, cit., 20; v. anche FRANZONI, *L'illecito*, cit., 729 e 735, che osserva che, in tal modo, i genitori diventano una sorta di "compagnia assicurativa" verso i terzi. In questo senso altresì VENCHIARUTTI, *Il minore e il danno*, cit., 235.

¹⁴ Cfr. Cass., 29 ottobre 1965, n. 2302, in *Giur. it.*, 1966, I, 1, 1281 ss.; Cass., 16 maggio 1984, n. 2995; Cass., 18 giugno 1985, n. 3664, in *Giur. it.*, 1986, I, 1, 1525 ss., nt. A. CHIANALE, *In tema di responsabilità dei genitori per i danni causati dai figli minori*; App. Potenza 21 settembre 1993; Trib. Genova 13 gennaio 1995, n. 199 e Trib. Genova 29 aprile 1994, n. 1445, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 554 ss., nt. A. PINORI, *Sulla responsabilità dei genitori per culpa educando ed in vigilando*; Cass., 7 agosto 2000, n. 10357 e Cass., 21 settembre 2000, n. 12501, in *Danno e resp.*, 2001, 257 ss., nt. F. DI CIOMMO, *Figli, discepoli e discoli in una giurisprudenza «bacchettona»?*; Trib. Arezzo 23 gennaio 2017, n. 77, in *De Jure on line*.

¹⁵ Cfr. Cass., 6 dicembre 2011, n. 26200, in *Giur. it.*, 2012, 1529 ss., nt. A. TAVAN, *La responsabilità dei genitori di cui all'art. 2048 c.c. e il dovere di educazione dei figli*; e in *Danno e resp.*, 2012, 257 ss., nt. V. CARBONE, *Responsabilità dei genitori per carenze educative: danni provocati dal figlio minore in una sosta dalla partita di calcio*; e in *Fam. e dir.*, 2012, 722 ss., nt. G. TOSCANO, *Culpa in educando e responsabilità genitoriale*, in una vicenda di violenza – una testata ad un giocatore della squadra avversaria – in occasione di una partita di calcio, ma in modo deliberato, in assenza di provocazione, e a gioco fermo.

¹⁶ Per di più se il minore guidava sprovvisto di adeguato patentino abilitante, o di casco, o se teneva una guida spericolata ai fini di esibizione, o se aveva modificato la potenza del motore del suo veicolo per aumentarne la velocità: Cass., 21 ottobre 1976, n. 3725; Cass., 18 dicembre 1992, n. 13424; Cass., 26 novembre 1998, n. 11984; Cass., 10 agosto 2004, n. 15419; Cass., 8 febbraio 2005, n. 2518; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, 991 ss., nt. QUARTICELLI, *La prova liberatoria dei genitori*, cit.; Cass., 22 aprile 2009, n. 9556, in *Giust. civ.*, 2010, 965 ss., nt. COCUCCHIO, *Sulla responsabilità civile dei genitori*, cit.; Cass., 21 marzo 2007, n. 6685, in *Foro it.*, 2008, I, 235 s. Similmente, se la violazione del codice della strada è avvenuta alla guida di biciclette: Cass., 18 settembre 2015, n. 18327, in *Resp. civ.*



A maggior ragione, in quest’ottica, sono “senza scampo” i genitori nei casi in cui, soprattutto a fronte di un danno grave per la vittima, l’illecito del figlio sia l’esito di contegni non soltanto impulsivi o leggeri, ma proprio riprovevoli, in quanto ad esempio spia di un’indole violenta o di uno scarso autocontrollo, e, perciò, prova della disattenzione dei genitori per la sua sfera emotiva. In questa classe di eventi rientrano senz’altro le reazioni violente e inconsulte del minore alle provocazioni ricevute¹⁷, i giochi pericolosi¹⁸, le liti cruenti¹⁹, la violenza sessuale²⁰, la condivisione *on line* di foto oscene ritraenti altri minori²¹, e infine l’omicidio, in particolare se commesso per futili motivi²² o per gioco²³.

In tale quadro, e tanto più al crescere della gravità e riprovevolezza del fatto del minore, la *culpa in educando* dei genitori è considerata “*in re ipsa*”²⁴, e finisce per fungere da “variabile indipendente” del giudizio di responsabilità, poiché è usata dai giudici a

prev., 2016, 540 ss., nt. C. MURGO, *La responsabilità dei genitori per fatto illecito dei figli minori: una conferma che invita alla riflessione*; o finanche nell’attraversamento pedonale: Cass., 19 febbraio 2014, n. 3964, in *Danno e resp.*, 2014, 1052 ss., nt. S. MONTI, *Responsabilità dei genitori: alcune riflessioni*.

¹⁷ Cfr. Cass., 4 giugno 1997, n. 4971 e Cass., 3 giugno 1997, n. 4945, in *Danno e resp.*, 1998, 252 ss., nt. F. MONTAGUTI, *Genitori sempre responsabili per le condotte illecite dei figli minori*; Trib. Trani, 28 maggio 2007, in *Fam. e dir.*, 2008, 379 ss., nt. COCUCCIO, *Responsabilità genitoriale e prova liberatoria*; Cass., 28 agosto 2009, n. 18804, in *Danno e resp.*, 2010, 358 ss., nt. ARNONE, *Responsabilità civile dei genitori*, cit., e P. PARDOLESI, *Genitori e illecito dei minori: una responsabilità da risultato?*

¹⁸ Come l’incendio appiccato per gioco: Cass., 10 luglio 1998, n. 6741, in *Danno e resp.*, 1998, 1087 ss., nt. DI CIOMMO, *Minore “maleducato” e responsabilità dei genitori*, e *Resp. civ. prev.*, 1999, 111 ss.; nt. A. SBRIGHI SCOTTO, *Ancora sulla vexata quaestio della responsabilità dei genitori per fatto illecito del minore*.

¹⁹ Trib. Benevento, 5 gennaio 2009 e Trib. Benevento, 20 maggio 2019.

²⁰ Anche di gruppo, e aggravata da riprese video e dall’invio dei filmati a gruppi di amici: Trib. Milano, 16 dicembre 2009, in *Danno e resp.*, 2010, 360 ss.; Cass., 11 agosto 1997, n. 7459, in *Danno e resp.*, 1998, 251 ss., nt. MONTAGUTI, *Genitori sempre responsabili per le condotte illecite dei figli minori*, cit.; Trib. Como, 7 dicembre 2012, in *Danno e resp.*, 2014, 65 ss., nt. M. DIMATTIA, *La responsabilità dei genitori passa attraverso il racconto asettico dei figli minori*.

²¹ Trib. Sulmona, 9 aprile 2018, n. 103, in *Danno e resp.*, 2018, 793 ss., nt. G. CASSANO e C. MARVASI, *La responsabilità educativa dei genitori per minori cyberbulli*, e in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 1625 ss.; A. THIENE, *Ragazzi perduti online: illeciti dei minori e responsabilità dei genitori*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 1618 ss.

²² Cass., 4 giugno 2018, n. 14216 e Cass., 29 maggio 2001, n. 7270, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, 326 ss., nt. SOLINAS, *Responsabilità dei genitori per culpa in educando ed in vigilando*, cit.

²³ Cass., 20 marzo 2012, n. 4395, in *Danno e resp.*, 2012, 1218 ss., nt. DIMATTIA, “*Cocco di mamma*” anche se ammazza. *Figli minori e responsabilità dei genitori*, come nel caso dell’uccisione di un giovane carabiniere per un colpo accidentalmente esplosivo dalla sua pistola d’ordinanza, manovrata dalla fidanzata minorenni.

²⁴ Cfr. FRANZONI, *L’illecito*, cit., 727 s.; E. CARBONE, *La responsabilità aquiliana del genitore*, cit., 4 s.; MASTRANGELO, *Violenza sessuale di gruppo e responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.*, cit., 1623.



copertura di considerazioni anche di carattere equitativo: ad esempio la gravità del fatto, le condizioni economiche della vittima, l'esistenza di una assicurazione per gli illeciti del minore, e via dicendo²⁵.

3. – Oltre ad essere severo, però, tale indirizzo appare a tratti anche arbitrario: in tali modalità, esso si presta a sottrarre al controllo delle parti le motivazioni che hanno guidato la decisione del giudice; infatti, attesa l'estrema impalpabilità del concetto di “adeguata educazione”, specie se riferito all'intera vita e personalità del minore, estremamente soggettivo diviene anche il giudizio, speculare, sull'esistenza di una *culpa in educando* in capo ai genitori²⁶.

L'imprevedibilità di tali giudizi si misura, inoltre, sull'esistenza di un certo numero di decisioni che, in contro corrente con quelle già evocate, ma in casi analoghi e sempre facendo perno sul criterio dell'educazione del minore autore dell'illecito, si trovano a sorpresa a scagionare i genitori, non ritenendo il fatto compiuto dal minore come indicativo delle mancanze di questi ultimi nel ruolo di educatori.

Così è stato, ad esempio, in un caso in cui un bambino spingeva involontariamente, correndo durante la ricreazione, un compagno, che rovinava a terra sbattendo il fianco contro una barra di ferro²⁷; o, ancora, in un caso in cui un ragazzo urtava inavvertitamente, ma violentemente, una donna in spiaggia, lussandole una spalla²⁸; o, ancora, in cui un giovane, alla guida di un motociclo, investiva un passante²⁹. Ma così è stato, anche, in vicende più dubbie sotto il profilo dell'educazione ricevuta, come ad esempio in quella in cui, durante una festa di carnevale organizzata dall'oratorio parrocchiale, un ragazzo aveva percosso un altro, per scherzo, con un manganello di plastica cementato al suo interno, cagionandogli delle lesioni³⁰; o in un'altra, in cui, a seguito di un bisticcio, un bambino aveva lanciato un sasso ad un compagno, provocandogli una frattura denta-

²⁵ Così SALVI, *La responsabilità civile*, cit., 186; v. anche V. CARBONE, *Non rispondono i genitori per gli incidenti causati dal minore in motorino*, cit., 503.

²⁶ Cfr. anche VENCHIARUTTI, *Il minore e il danno*, cit., 226.

²⁷ Trib. Bologna 24 aprile 2001, in *Resp. civ. prev.*, 2001, 996 ss., nt. G. FACCI, *La prova liberatoria dei genitori per l'illecito del figlio minore dipende dalle modalità con cui è avvenuto il fatto*.

²⁸ Cass., 24 ottobre 1988, n. 5751.

²⁹ Cass., 28 marzo 2001, n. 4481, in *Danno e resp.*, 2001, 498 ss., nt. V. CARBONE, *Non rispondono i genitori*, cit.

³⁰ Cass., 18 gennaio 2006, n. 831, in *Resp. civ. prev.*, 2006, 1071 ss., nt. L. GAVAZZI, *Più leggero l'onere della prova per i genitori, nell'ipotesi di danni cagionati dai figli minori*.



ria³¹: in queste due ultime situazioni, in particolare, è difficile non vedere quella stessa imprudenza, superficialità nel considerare il pericolo e mancanza di autocontrollo, che ha spinto altri giudici a pronunciarsi per la cattiva educazione del minore autore dell'illecito³².

Similmente, a perplessità inducono altresì quei casi, pur anch'essi decisi nel senso dell'esonero della responsabilità dei genitori, in cui il minore, fallendo nel controllo dei propri impulsi, abbia reagito con violenza a torti subiti³³ o sferrato pugni ad altri senza apparente ragione³⁴.

Se, invero, mentre nelle vicende di danni causati in modo accidentale si può convenire circa la non influenza, sull'autore, dell'educazione ricevuta dai genitori, vuoi perché tali episodi sono in realtà espressione di vivacità e leggerezza normali per un ragazzo giovane (pensiamo alle spinte durante la ricreazione scolastica o in spiaggia), vuoi perché potevano accadere a chiunque, anche se maggiore di età (pensiamo al caso dell'investimento del passante), in altre vicende è invece obiettivamente più difficile trovare una ragione per discriminare rispetto ai casi che la giurisprudenza maggioritaria riconduce alla cattiva educazione impartita, e giungere alla conclusione, opposta, che l'esempio dei genitori non abbia influito sul comportamento del minore.

Non è immediatamente comprensibile, ad esempio, la ragione per cui un genitore debba essere accusato di non avere impartito un'educazione adeguata al figlio che abbia colpito in un occhio un compagno di scuola con una gomma, ed essere scagionato invece – per non avere influito sulla sua formazione – quando questi abbia percosso un terzo per gioco con un manganello cementato³⁵; per non parlare, poi, di quelle pronunce che decidono in modo simmetricamente opposto casi del tutto analoghi: il lancio di un oggetto a terzi³⁶, l'incidente stradale³⁷.

³¹ Cass., 28 luglio 2015 n. 15862.

³² V. *supra*, nt. 14.

³³ Cass., 9 aprile 1997, n. 3088, in *Fam. dir.*, 1997, 223 ss., nt. R. PARDOLESI, *Danni cagionati dai minori*, cit.

³⁴ Trib. Verona, 18 febbraio 2000, in *Giur. it.*, 2000, 1409, nt. F. FERRI, *La responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.*

³⁵ V. *supra*, rispettivamente, note 14 e 30.

³⁶ Mentre, infatti, Cass., 7 agosto 2000, n. 10357 ritiene che il lancio di una tegola riveli «l'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore», Cass., 28 luglio 2015 n. 15862 scagiona i genitori affermando che «anche un fanciullo ben educato, se provocato, può reagire in modo istintivo».

³⁷ Mentre Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322 desume l'inadeguatezza della educazione impartita dai genitori al minore dall'aver questi provocato un incidente stradale alla guida di un motociclo, Cass., 28 marzo



Il contrasto che si nasconde sotto l'apparente consonanza di motivazioni – tutte richiamanti la *culpa in educando* dei genitori – è il risvolto dell'intrecciarsi di preoccupazioni di segno opposto.

Invero, anche in seno alla tesi della natura colposa della responsabilità dei genitori, che potrebbe consentire loro un maggior margine nell'apprezzamento del contenuto della prova liberatoria (rispetto alla tesi che predica l'assunzione di un vero e proprio obbligo di garanzia), è piuttosto viva, si è visto, anche l'attenzione verso le vittime degli illeciti dei minori; talché non è affatto peregrina, neppure in questo contesto, l'idea che a sostenere i costi dei danni provocati dai minori siano *normalmente* coloro che, per la relazione con essi, si presentino come i meglio indicati per “internalizzare”, se non già per prevenire, i rischi da cui tali costi scaturiscono³⁸.

La tensione tra spinte contrapposte – quelle solidaristiche verso la vittima, e quelle più attente a non creare un sistema “senza via d'uscita” per i destinatari dell'obbligo risarcitorio – riaffiora così, nelle pronunce giurisprudenziali, sotto le mentite spoglie della adeguatezza, o meno, dell'educazione che i genitori avrebbero impartito ai figli (e, in essa inclusa, della vigilanza ritenuta opportuna), cavalcando l'ambiguità che il concetto di educazione evoca, anche in virtù delle profonde modificazioni sociali che hanno investito il campo dei rapporti endo-familiari.

4. – Da diverso tempo, ormai, il rapporto tra genitori e figli ha abbandonato lo schema “autorità-soggezione”, che lo caratterizzava nel passato, per arricchirsi di tutti quegli aspetti che, avendo come cardini l'educazione, l'istruzione, il mantenimento e l'assistenza morale del figlio, ruotano intorno ai concetti di affetto e solidarietà familiare³⁹.

È perciò coerente che, insieme al mutamento di percezione del rapporto tra genitori e figli, si sia modificato, negli anni, anche il modo di leggere la disposizione del 1° comma

2001, n. 4481, a fronte di un fatto del tutto analogo (l'investimento di un passante con un motociclo), esonera invece i genitori «quando per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare».

³⁸ Trib. Milano, 16 dicembre 2009, in *Danno e resp.*, 2010, 361, nt. ARNONE, *Responsabilità civile dei genitori*, cit. V. anche *infra*, par. 5.

³⁹ Di educazione, istruzione, mantenimento e assistenza morale, in relazione alle capacità ed alle inclinazioni dei figli, parlano – rispettivamente dal lato dei doveri genitoriali e da quello dei diritti dei figli – gli artt. 147 e 315-bis c.c., sotto l'egida dell'art. 30 Cost. Al riguardo, v. A. BELLELLI, *I doveri dei genitori e i doveri dei figli alla luce della riforma della filiazione*, in *Studi in onore di Giovanni Iudica*, Milano, 2014, 151 ss.



dell'art. 2048 c.c. circa l'attribuzione, ai primi, della responsabilità per gli illeciti posti in essere, nei confronti di terzi, dai secondi: l'assunzione, da parte dei genitori, del debito risarcitorio per i danni provocati a terzi dai figli minori non è più, così, il portato della visione autoritaria della potestà genitoriale, ché, all'esito delle varie riforme che nel tempo hanno interessato il diritto di famiglia, il "potere" dei genitori sui figli minori si è molto ridotto, oltre ad avere mutato profondamente le sue sembianze.

Invero, una volta allentato il binomio "autorità-soggezione", anche il tema del "potere-dovere di correzione" dei genitori verso i figli è uscito completamente rinnovato: benché la correzione rientri nei compiti educativi, e dunque ne permanga il dovere, insieme a quello di sorveglianza, in capo ai genitori, il superamento della concezione autoritaria del rapporto con i figli porta con sé, inevitabilmente, un radicale cambiamento dei metodi educativi, che si concentrano oggi per lo più sul dialogo, sulla reciproca comprensione e sull'esempio offerto, anziché svolgersi sul terreno del comando e della pretesa di un'obbedienza incondizionata. In questo nuovo scenario, un esercizio affievolito dei poteri di controllo dei genitori comporta, così, anche la diminuzione, per i primi, delle possibilità concrete di prevenzione degli illeciti dei figli, e soprattutto di quelli di coloro, tra questi, che, per l'età raggiunta, hanno una certa autonomia di movimento e svariate interazioni con il mondo esterno.

Diviene perciò sempre meno sostenibile, in questo contesto (e con queste motivazioni), l'atteggiamento di grande severità assunto dalla giurisprudenza dominante; e ciò tanto più in considerazione del fatto che, secondo la tesi della natura colposa della responsabilità dei genitori, essi – a fronte dell'illecito del figlio – rispondono per *fatto proprio*: per non avere tenuto, cioè, un comportamento idoneo (sul fronte dell'educazione impartita e del controllo esercitato) a impedire il fatto dannoso del figlio minore⁴⁰.

Non che la spinta contraria, cui danno voce le pronunce che ridimensionano il ruolo dei genitori, si fondi sempre su motivazioni solide. Se è vero, infatti, che la maggiore indulgenza adoperata nei confronti dei genitori rivela una maggiore aderenza alla realtà dei rapporti familiari rispetto all'orientamento più severo, è anche vero però che, alla stessa stregua di quello, anche l'orientamento più mite sembra talvolta ricorrere ad una *petitio principii*.

Come già si è avuto modo di osservare, infatti, sostenere l'estraneità dell'influenza

⁴⁰ In questo senso era anche la dottrina tradizionale: v. G. CHIRONI, *La colpa nel diritto civile odierno. Colpa extra-contrattuale*, vol. II, 2° ed., Milano-Torino-Roma, 1906, 131 ss.; A. DE CUPIS, *Dei fatti illeciti*, Com. S.B., 1971, 58; L. CORSARO, *Funzione e ragioni della responsabilità del genitore per il fatto illecito del figlio minore*, in *Giur. it.*, 1988, IV, 229.



dei genitori in alcune vicende (ad esempio in cui il minore sia autore di atti di immotivata violenza⁴¹), è discutibile almeno quanto affermarne il peso in altre (come in alcuni casi di violazione del codice della strada da parte del minore, o di danni da questi cagionati in occasione di giochi all'apparenza innocui, come il lancio di palline di carta o di gomme in classe⁴²).

Non poche sono, infatti, le situazioni in cui, stabilire se il fatto dannoso del minore sia la manifestazione di una sua scarsa capacità di autocontrollo o di una sua noncuranza verso il prossimo, oppure se sia – in modo più tollerabile – un gesto di normale esuberanza giovanile finito male, si risolve in un giudizio puramente soggettivo; e, dunque, in cui del tutto soggettiva risulti anche la conclusione che i genitori siano stati, o meno, dei buoni educatori.

In tale quadro, e al di là dell'esito delle pronunce aventi ad oggetto l'attribuzione di responsabilità ai genitori per l'illecito dei figli minori con essi conviventi, il quesito del giudice appare decisamente trasformato – e, soprattutto, esorbitante – rispetto a quello necessario a stabilire se, in relazione ad un determinato fatto dannoso posto in essere dal minore, il genitore debba, o meno, rispondere (e, cioè, rispetto al quesito se il genitore avrebbe potuto impedire il fatto dannoso, o meno)⁴³. Anziché porre al centro della sua indagine il nesso tra l'attività (nel senso prevalente dell'omissione) dei genitori e il fatto illecito del figlio, infatti, il giudice concentra in tal modo il giudizio di responsabilità dei genitori direttamente (e solamente) su una verifica circa l'adeguatezza, *in generale*, della loro opera educativa verso il minore.

Una tale lettura del contenuto della prova liberatoria – di cui già si è osservata la “creatività” – porta con sé non soltanto conseguenze sul piano giuridico⁴⁴, bensì anche ripercussioni non indifferenti sul piano sociale perché, se tecnicamente il giudizio sull'esistenza di una *culpa in educando* in capo ai genitori ha la limitata funzione di parametro di attribuzione (*rectius*, di non esclusione) della responsabilità ad essi per

⁴¹ V. *supra*, note 31 e 34.

⁴² Cfr. Cass., 18 dicembre 1992, n. 13424; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, 991 ss., nt. QUARTICELLI, *La prova liberatoria dei genitori responsabili*, cit.; Cass., 21 settembre 2000, n. 12501, in *Danno e resp.*, 2001, 257 ss., nt. DI CIOMMO, *Figli, discepoli e discoli in una giurisprudenza «bacchettona»?*, cit.

⁴³ Come osserva MAJELLO, *Responsabilità dei genitori per il fatto illecito del figlio minore*, cit., 46 s., mentre la prova negativa – non avere potuto impedire il fatto – può essere ottenuta, indirettamente, tramite la prova positiva di avere controllato ed educato il minore in maniera adeguata, viceversa la prova di avere educato e vigilato in maniera adeguata non può essere ottenuta con la sola dimostrazione di non avere potuto impedire quel fatto produttivo di danno per il terzo.

⁴⁴ E, in particolare, sull'estensione e la natura della responsabilità in concreto attribuita ai genitori.

JUS CIVILE



l'illecito dei figli, tale giudizio assume però, agli occhi dei primi, i contorni di un vero e proprio “marchio” sulla loro inadeguatezza a ricoprire il ruolo formativo.

Nei termini in cui le corti affrontano il tema della responsabilità dei genitori verso i terzi, pertanto, il giudizio di condanna – o, all'opposto, quello di assoluzione – fuoriesce dai canali dell'obbligazione risarcitoria per invadere (anche) un terreno più delicato, che è quello di una valutazione sulla persona del genitore stesso: sicché a pagare sarebbero soltanto coloro su cui viene espresso il giudizio di “cattivo genitore” (nelle sue varie sfumature: non attento, non presente, non adeguato, ecc.), non invece quelli sui quali tale marchio non cade.

In questo scenario, il tentativo dei genitori di liberarsi dall'obbligo risarcitorio su di essi incombente raccoglie e mescola, comprensibilmente, una serie di motivazioni che trascendono considerazioni di ordine patrimoniale, e investono equilibri personali; talché, se le difese svolte tendono *in primis* ad evitare una condanna al risarcimento, esse non trascurano, però, neppure l'intento di liberarsi del “peso” dato da un cattivo giudizio sul piano personale, incidente sull'opera formativa svolta, sull'influenza esercitata sul minore e, di riflesso, sui valori e la moralità dello stesso genitore.

Tale proposito “liberatorio” del genitore può assumere particolare importanza in quelle vicende in cui il danno provocato a terzi dal minore sia l'effetto della commissione di un illecito grave, o finanche di un reato: si pensi a fatti cronaca come gli atti di bullismo o le violenze aggravate dalla motivazione razziale.

Ora, se è vero che illeciti di questo tipo da parte dei minori potrebbero, secondo quello che si è detto, gettare davvero un'ombra sull'attività educativa dei relativi genitori – e dunque, a buon diritto, dare voce alla presunzione di una responsabilità di questi ultimi per il danno dei figli – bisogna tuttavia ammettere che, a prescindere dal ruolo dei genitori nel fallimento educativo del figlio, impostare l'istruttoria sull'assolvimento di un *generico dovere di bene educare* snatura e deforma, in ogni caso, il giudizio di responsabilità civile a loro carico.

Invero, concentrare il giudizio risarcitorio sull'esistenza di una *culpa in educando* – specialmente nel modo sommario in cui essa è intesa dalla giurisprudenza – e farvi dipendere la responsabilità dei genitori per il fatto dannoso commesso dal minore, non pare accettabile neppure in seno alla tesi del fondamento colposo della responsabilità *ex art. 2048*: una siffatta accezione della *culpa in educando* devia infatti l'attenzione dell'interprete dal rapporto tra il fatto commesso dal minore e una correlata condotta dei genitori, per diventare un discorso che verte su di una colpa dei genitori *tout court*, poiché costruita sulla complessiva (cattiva) educazione impartita al (e recepita dal) figlio minore.



Su questi binari, perciò, la decisione del giudice si affida a ragioni estremamente soggettive ed impalpabili, che introducono questioni estranee al giudizio risarcitorio, quantomeno su due fronti: da un lato, poiché, facendo mostra di incardinare tutta la motivazione sull'esistenza di una colpa congegnata quasi alla stregua di un "peccato originale" in capo ai genitori, tali ragioni finiscono – e ciò tanto più in corrispondenza di illeciti gravi del minore, o con conseguenze serie per la vittima – per esasperare quei profili sanzionatori che, se in misura contenuta possono anche considerarsi contaminazioni ineliminabili del giudizio di responsabilità, intesi in maniera così estesa minacciano di distorcere il processo risarcitorio dalla funzione satisfattivo-compensativa che gli è propria⁴⁵; dall'altro, poiché, dietro l'invocazione – o, più raramente, l'esclusione – della colpa dei genitori, si celano sovente riflessioni che, avendo poco o niente a che fare con la colpa e la punizione, travalicano i problemi del nesso causale tra la condotta dei genitori e l'illecito del figlio minore, saltando direttamente alle conclusioni – riconoscimento, o meno, del diritto al risarcimento del danno – sulla scorta di considerazioni contingenti aventi ad oggetto la situazione economica della vittima, la gravità o levità della lesione cagionata, la presenza o meno di un patrimonio separato in capo al minore, l'utilità o arricchimento che questi ne possa avere tratto, ecc.⁴⁶.

In particolare, il criterio della *culpa in educando*, se ha il pregio di consentire al giudice di mantenere le "mani libere" nel processo decisionale che lo investe, lasciandogli aperta la possibilità di valutare con la dovuta cautela gli aspetti peculiari di ciascuna situazione, si presta però agevolmente ad essere usato come espediente per giungere alla soluzione ritenuta di volta in volta (più) equa, senza necessità di rendere troppe (dettagliate) spiegazioni⁴⁷: sotto il velo della "cattiva educazione", invero, si nascondono le più varie – anche pratiche – ragioni, che in questo modo il giudice non si vede costretto a rendere esplicite, potendole ammantare tutte dall'espressione riassuntiva, per l'appunto, della *culpa in educando* (che, nella sua accezione più ampia, comprende in sé anche l'aspetto del dovere di vigilanza)⁴⁸.

⁴⁵ V. le considerazioni sulle funzioni della responsabilità civile svolte da C. DE MENECH, *Le prestazioni pecuniarie sanzionatorie. Studio per una teoria dei «danni punitivi»*, Padova, 2019, 99 ss. Considerazioni di diverso segno, e in particolare aperte alla "polifunzionalità della responsabilità civile", si rinvengono invece in M. GRONDONA, *La responsabilità civile tra libertà individuale e responsabilità sociale. Contributo al dibattito sui «risarcimenti punitivi»*, Napoli, 2017, 105 ss.

⁴⁶ V. C. GRANELLI, *In tema di «danni punitivi»*, in *Studi in onore di Giovanni Iudica*, Milano, 2014, 698 s., 700.

⁴⁷ V. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., 195; v. anche V. CARBONE, *Non rispondono i genitori per gli incidenti causati dal minore in motorino*, in *Danno e resp.*, 2001, 503.

⁴⁸ In questo senso, ad esempio, Cass., 29 novembre 2011, n. 25218, in *Danno e resp.*, 2012, 267 ss., nt.



La individualizzazione del giudizio che tale criterio avalla, per gli esiti differenziati cui – abbiamo visto – approda, rappresenta piuttosto un ostacolo all’esigenza di certezza del diritto, anziché un soccorso alla ragionevolezza delle decisioni. Basti citare, nel contesto che già si è disegnato, due pronunce che, entrambe vertenti sulla medesima vicenda (un caso di ferimento, ad opera di minori, di altri minori per il tramite dell’uso di una fionda), giungono, a distanza di un anno soltanto, ad esiti opposti, ossia di assoluzione dei genitori del minore in un caso, di loro condanna per *culpa in educando* nell’altro⁴⁹.

In questi termini, la prova liberatoria appare però anche svuotata di contenuto. E ciò, sia quando – come nella maggior parte delle pronunce – la colpa dei genitori nell’educazione del figlio minore venga desunta proprio dalla commissione dell’illecito ad opera di quest’ultimo⁵⁰, sia quando i genitori vengono inaspettatamente esonerati dalla responsabilità per i fatti dannosi dei figli.

Nel primo caso, il compito di educare in modo adeguato i minori finisce per trasformarsi in una sorta di “obbligo di risultato”, poiché è proprio il compimento dell’atto illecito da parte del figlio a rivelare i difetti nella vigilanza e nell’educazione⁵¹.

Nel secondo, l’esonero dei genitori da responsabilità non appare comunque come l’esito del raggiungimento della prova liberatoria imposta ai genitori dal 3° comma dell’art. 2048, poiché le pronunce in parola, anziché soffermarsi a considerare l’influenza dei genitori sul figlio con riguardo al fatto dannoso da questi compiuto, scagionano i primi – nello stesso modo “assolutistico” con cui altre pronunce li avrebbero condannati – sulla scorta di una loro generica attestazione di “avere bene educato”, e senza affatto indagare il nesso tra l’educazione impartita e il fatto illecito del minore da cui il danno a terzi è derivato⁵².

A.P. BENEDETTI, *La responsabilità dei genitori per il trasporto in motorino di un passeggero da parte del figlio minore*.

⁴⁹ Cass., 30 ottobre 1984, n. 5564 e Cass., 18 giugno 1985, n. 3664: nel primo caso la S.C. ha assolto i genitori, ritenendo adeguata l’educazione da essi impartita al figlio e non biasimandoli per la mancata vigilanza di quest’ultimo nel tempo in cui egli ha commesso l’illecito, poiché – essa ha ritenuto – l’attività del minore rientrava nella pur limitata libertà di movimento correlata alla sua età; nel secondo caso, al contrario, la S.C. ha condannato i genitori, affermando che il fatto del minore denotasse l’impropria educazione di quest’ultimo, che veniva lasciato allontanarsi da casa con un oggetto pericoloso, di cui i genitori ignoravano l’esistenza per evidente trascuranza del figlio. In dottrina, cfr. A. DI BIASE, *La prova liberatoria nel sistema della responsabilità civile dei genitori: tra colpa presunta ed obbligo di risultato*, in *Danno e resp.*, 2010, 886 ss., che denuncia l’oscillazione delle pronunce giurisprudenziali di fronte a casi simili, pur ritenendo il fondamento colposo della responsabilità dei genitori maggiormente rispondente al dettato normativo.

⁵⁰ V. *supra*, parte di testo corrispondente alla nt. 14.

⁵¹ Cfr. VENCHIARUTTI, *Il minore e il danno*, cit., 235; e MONTI, *Responsabilità dei genitori*, cit.

⁵² Così è, ad esempio, nel caso di Trib. Verona, 18 febbraio 2000, in *Giur. it.*, 2000, 1409, nt. F. FERRI,



Su queste basi, perciò, non è azzardato concludere che, a fronte dell'invocazione del criterio della *culpa in educando* (unitamente, o meno, a quella *in vigilando*), la decisione per la condanna o l'assoluzione dei genitori sia in realtà affidata ad altri (sebbene non nominati, oltre che variabili) principi, che con la colpa dei genitori poco hanno in realtà a che fare.

5. – Come si è visto, la preoccupazione per le sorti delle vittime degli illeciti posti in essere dai minori accomuna tanto coloro che leggono nella regola di responsabilità di cui all'art. 2048 c.c. una norma avente funzione di garanzia, quanto i sostenitori della sua natura colposa⁵³.

Invero, secondo entrambe le tesi è normale che siano i genitori a pagare i danni provocati ai terzi dai figli minori; mentre è piuttosto inusuale il contrario, ovverosia che ne siano scagionati.

La differenza sul piano argomentativo non può dirsi tuttavia, com'è intuibile anche sulla base di quanto già detto, priva di ripercussioni su di un ipotetico giudizio, né, complessivamente, sul sistema.

Si è osservato, in particolare, che le pronunce che fanno leva sulla *culpa in educando* e *in vigilando* dei genitori sembrano cristallizzate, per la maggior parte, su di una posizione rigida di condanna nei confronti di questi ultimi, raggiunta senza troppo considerare le eventuali loro specifiche omissioni in relazione all'illecito concretamente posto in essere dal figlio minore; ed, anzi, formatasi a dispetto dell'estrema difficoltà dei genitori – specie in relazione ai figli che già abbiano raggiunto una certa maturità fisio-psichica – di esercitare sul minore un reale controllo e di fungere per lui effettivamente da guida.

Anziché fornire argomenti per mitigare la posizione dei genitori, come si è già osservato, la tesi del fondamento colposo della responsabilità di questi ultimi aumenta perciò i soggettivismi del giudice, finendo così per risultare l'espressione della sua massima severità: la *culpa in educando* è usata come un raccoglitore residuale per tutte le esternalità

La responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c., cit., in un caso in cui, in una discoteca, un ragazzo sferrava senza ragione un pugno al volto di un altro cliente del locale, rompendogli il setto nasale: i giudici hanno esonerato da responsabilità i genitori affermando che, «ai fini della prova liberatoria richiesta dall'art. 2048 c.c., non occorre che il genitore dimostri la sua costante ed ininterrotta presenza accanto al figlio quando, per l'educazione (da desumersi anche dal “*curriculum*” scolastico) impartita, per l'età e per le caratteristiche dell'ambiente in cui viene lasciato libero di muoversi, risultano correttamente impostati i rapporti extra-familiari».

⁵³ V. *supra*, parte di testo corrispondente alla nt. 38.



negative riconducibili agli atti illeciti posti in essere dal minore, in un disegno finalizzato più a mettere mano al patrimonio dei genitori, che a ricostruire il loro eventuale ruolo nella vicenda dannosa che ha visto come protagonista il figlio.

In tale scenario, non assumono alcun peso elementi come l'età dei minori, la loro maturità fisica e psichica, o la loro autonomia: quand'anche i figli abbiano agito fuori da ogni possibile controllo e immaginazione dei genitori, gli illeciti commessi vengono usati a dimostrazione di uno scarso apprendimento delle regole del convivere civile e, di rimando, dell'inadeguatezza dell'educazione loro impartita dai genitori o dell'insufficienza delle attenzioni loro dedicate⁵⁴.

Seguendo questo copione, così, anche le corti sembrano fare appello più alla posizione (in astratto) risultante dalla relazione intercorrente tra genitori e figli minori conviventi, che ad un criterio realmente basato sulle colpe dei primi nella cura e controllo dei secondi⁵⁵. Tanto che, si è osservato, in tal modo la *culpa in educando* dei genitori viene tramutata in «una costruzione astratta e retorica che a mala pena maschera un'ipotesi di responsabilità oggettiva per fatto altrui»⁵⁶.

L'analogia tra i due orientamenti – rispettivamente, quello incentrato sulla colpa e quello improntato alla garanzia – tuttavia, si ferma a questo argomento: infatti, mentre la tesi fondata sulla *culpa in educando* essenzialmente strizza l'occhio al principio della “tasca profonda”, dilatando al massimo la responsabilità dei genitori sulla scorta di un automatismo ed escludendola sporadicamente sulla scorta di imprevedibili esigenze del caso concreto, invece, secondo una lettura “oggettivista” dell'art. 2048 c.c.⁵⁷, la posizione di garanzia dei genitori conosce dei limiti più “certi”, perché affidati a presupposti (il non avere potuto impedire il fatto, o, secondo altra tesi, l'esistenza di un caso fortuito)⁵⁸, che, intelligibili *ex ante*, sottraggono la pronuncia sulla responsabilità dei genitori alle valutazioni contingenti dell'interprete, rendendo la decisione del giudice, per conseguenza, più prevedibile⁵⁹.

⁵⁴ V. *supra*, par. 2.

⁵⁵ V. anche COCUCCIO, *Responsabilità genitoriale e prova liberatoria*, cit., 385 ss., e DI BIASE, *La prova liberatoria nel sistema della responsabilità civile dei genitori*, cit., 895.

⁵⁶ F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 1992, 682. V. DI CIOMMO, *Minore “maleducato” e responsabilità dei genitori*, cit., 1091.

⁵⁷ Le tesi che vedono nell'art. 2048 c.c. una funzione di garanzia non si risolvono tutte, come abbiamo visto, in una responsabilità rigorosamente oggettiva in capo ai genitori: v. *supra*, par. 1.

⁵⁸ V. *supra*, par. 1.

⁵⁹ Cfr. E. CARBONE, *La responsabilità aquiliana del genitore*, cit., 10; e DIMATTIA, “Cocco di mamma” anche se ammazza, cit., 1222 s.



Abbandonare il criterio della *culpa in educando (et in vigilando)* comporterebbe pertanto indiscussi benefici, innanzitutto, poiché affrancherebbe il giudizio da tutti quegli aspetti di imponderabilità che il richiamo a tali concetti, come abbiamo visto, alimenta; e, inoltre, poiché ridimensionerebbe il riferimento alle abilità educative dei genitori, liberandoli dal “marchio sociale” che, diversamente, la condanna al risarcimento dei danni provocati dai figli inevitabilmente porterebbe con sé, quantomeno nei casi di illeciti di una certa gravità.

Un’interpretazione dell’art. 2048 c.c. apertamente in funzione di garanzia, sottraendo la decisione da profili di “colpa fittizia”⁶⁰, consentirebbe, pertanto, un giudizio certamente meno “drammatico” nel suo significato, e più ponderabile nel suo esito.

Ciò non significa, certo, che in questi termini i poteri-doveri di sorveglianza e di educazione che i genitori hanno sul figlio minore vengano dalla norma (irrealisticamente) ignorati, poiché, al contrario, essi sarebbero ricompresi nella stessa idea della relazione intercorrente tra genitori e figli minori con essi conviventi⁶¹. Invero, quando la garanzia dei genitori viene limitata in considerazione della effettiva rilevanza nel caso concreto della loro qualità, l’idea dell’esistenza di un’area interna e di una esterna all’ambito del controllo da essi esercitato rinvia, attraverso il medio della relazione qualificata, ai concetti di educazione e vigilanza, da un lato, ed a quello – simmetrico – di autonomia del minore, dall’altro.

L’idea che i genitori siano una sorta di “fideiussori *ex lege*” dei minori, come da alcuni all’interno di questo approccio è stato suggerito⁶², non intende perciò “tagliare via” le considerazioni sulle relazioni familiari alla base della norma, bensì, al contrario, vuole prendere atto della rivoluzione concettuale sul modo stesso di concepire il rapporto tra genitori e figli, dove allo schema “autorità-soggezione” è sempre più spesso sostituito quello fondato sul binomio “solidarietà-protezione”.

All’interno del contesto di solidarietà familiare, infatti, l’assunzione di responsabilità dei genitori svolgerebbe la funzione di escludere o quantomeno di limitare il carico risarcitorio, che altrimenti graverebbe (almeno in astratto) sul minore; sicché è comprensibile, in quest’ottica, che con riguardo ai “*grands enfants*” la protezione dei genitori si attenui – e dunque la prova liberatoria sia per essi più accessibile – a fronte della dimostrazione della “irrelevanza della loro qualifica nel caso concreto”.

⁶⁰ V. E. CARBONE, *La responsabilità aquiliana del genitore*, cit., 11.

⁶¹ Rimanendo, così, «nel limbo della ratio legislativa»: R. SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità per fatto altrui*, cit., 694; v. anche RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, cit., 158 s.

⁶² Cfr. E. CARBONE, *La responsabilità aquiliana del genitore*, cit., 13.



Non si tratta tanto, perciò, di abbandonare la tesi della colpa in favore di quella della responsabilità oggettiva, strettamente intesa, dei genitori per l'illecito del figlio minore; ma, soltanto, di fondare la responsabilità dell'art. 2048 c.c. sull'accertamento in concreto della relazione intercorrente tra minore e genitore, sì da poter giudicare se il fatto del primo possa intendersi ricompreso, o meno, nell'ambito di controllo – considerate tutte le condizioni, anche quelle socio-ambientali, che compongono il quadro nel caso di specie – del secondo⁶³.

In tale prospettiva, da un lato, anche il riferimento alla colpa apparirebbe più “moderato”, oltre che più genuino, perché il centro del discorso sarebbe pur sempre l'illecito commesso dal minore, anziché la sua (mal)educazione complessiva.

È quanto già accade, ad esempio, in seno alla giurisprudenza tedesca, che, pur facendo riferimento al concetto di colpa presunta (“*vermutetes Verschulden*”), esonera da responsabilità i genitori per i fatti dannosi commessi dai figli minori non più in tenera età, nella consapevolezza che, in corrispondenza dell'acquisizione di una loro maggiore autonomia, più limitati vengono ad essere i poteri di sorveglianza e controllo – e, dunque, anche i rispettivi doveri – che ai genitori spettano in virtù del proprio ruolo⁶⁴.

In quest'ottica, il modello seguito dalla giurisprudenza francese può allora apparire eccessivamente rigido oltre che fuorviante, poiché col porre il caso fortuito come unico

⁶³ Cfr. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, 158 s., nt. 70; v. altresì A. TRABUCCHI, *Sulla prova liberatoria della presunzione di colpa esimente dalla responsabilità indiretta del genitore*, in *Giur. it.*, 1953, I, 1, 285. V. *supra*, nt. 5.

⁶⁴ Cfr. REBMANN, *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, in W. Joecks, e K. Miebach (a cura di), München, 7° ed., 2017, sub § 832 BGB, Rn. 1 ss.; D. LOOSCHELDERS, *Schuldrecht. Besonderer Teil*, 14° ed., München, 2019, 545 ss.; O. PALANDT, *Bürgerliches Gesetzbuch*, 77° ed., 2018, sub § 832, 1498; BGH, 19.1.1993, in *Neue jur. Wochenschr.*, 1993, 1003 s.; BGH, 24.3.2009, in *VersR*, 2009, 788 s. Nell'ordinamento tedesco, del resto, è lo stesso 3° comma del § 828 BGB a prevedere la responsabilità del minore stesso, che abbia superato i sette anni di età (o i dieci, se il fatto dannoso deriva dall'uso di veicoli a motore), a meno che si accerti che, nel caso di specie, a questi mancasse la maturità necessaria a comprendere il disvalore del proprio atto; in quest'ultimo caso, il § 832, 1° comma (in maniera più simile al nostro art. 2047 c.c. per la verità, che non al 2048), statuisce la responsabilità del soggetto preposto alla sua sorveglianza (normalmente il genitore, anche se la norma parla genericamente di soggetto tenuto dalla legge al controllo di un'altra persona: «*Wer kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine Person verpflichtet ist*»), il quale si libera solo provando di averne adempiuto l'obbligo, o che il danno si sarebbe comunque potuto verificare anche a fronte di una sorveglianza adeguata (il § 832, 1° co., recita: «*Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn er seiner Aufsichtspflicht genügt oder wenn der Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung entstanden sein würde*»).

Similmente è disposto nell'art. 6:101 dei *Principles of European Tort Law* (PETL), secondo cui «*A person in charge of another who is a minor or subject to mental disability is liable for damage caused by the other unless the person in charge shows that he has conformed to the required standard of conduct in supervision*».



limite all'estensione della responsabilità dei genitori per i fatti illeciti dei figli minori, trascurerebbe tutte le suddette considerazioni sulla qualifica dei genitori e sulla relazione normalmente intercorrente tra essi e i figli conviventi, avvicinando eccessivamente la responsabilità dei genitori a quella per danni da cose in custodia, pur a fronte di due testi normativi formulati in modo nettamente diverso⁶⁵.

Nondimeno, una lettura "oggettivistica" dell'art. 2048 c.c., nel senso sopra indicato, sembra auspicabile. Nella sua formula più "mite", invero, essa non soltanto consentirebbe di procurare un'adeguata garanzia alle vittime dei danni provocati dai minori – affiancando al patrimonio, spesso inesistente o comunque esiguo, di questi ultimi, quello dei genitori che di essi si prendono cura – ma, vieppiù, basterebbe a togliere al giudice quell'alone di arbitrarietà cui il criterio della colpa dei genitori nell'aver male educato lo legittima, rendendo le decisioni in materia più prevedibili e uniformi.

In tale mutata ottica, in cui i genitori verrebbero fatti rispondere sostanzialmente per i «rischi tipici connessi alla minore età dei loro figli»⁶⁶, anche la clausola di esonero dalla responsabilità potrebbe acquisire un nuovo senso: il "non avere potuto impedire il fatto" assumerebbe così un significato che, da un canto, apparirebbe più concreto rispetto a quello ricavabile dall'affermazione di avere bene educato in generale (come richiederebbe la tesi della *culpa in educando*), e, dall'altro, risulterebbe meno rigido di quello dato dall'impedimento consistente in una "causa esterna" (come sarebbe seguendo l'esempio della giurisprudenza francese).

Il dettato normativo dell'art. 2048 potrebbe essere così valorizzato al meglio, poiché se detta interpretazione tiene conto del ruolo educativo dei genitori quando si tratta di estendere loro il peso economico degli illeciti posti in essere dai figli minori, appare poi

⁶⁵ Mentre i genitori sono responsabili dei fatti illeciti dei figli minori conviventi salvo che provino di "non avere potuto impedire il fatto", il custode della cosa è responsabile dei danni da quest'ultima cagionati "se non prova il caso fortuito". Osserva VENCHIARUTTI, *Il minore e il danno*, cit., 231 ss., 233, che gli allarmismi suscitati dalla giurisprudenza francese possono comunque essere ridimensionati, poiché la soluzione elaborata «aggrava solo apparentemente la posizione dei genitori (quali responsabili vicari dei danni cagionati dai figli minori)» mentre «chiarezza, in realtà, le regole di funzionamento della responsabilità genitoriale, sganciandole dalle incertezze connesse alle valutazioni (tutt'altro che favorevoli, in genere, ai vicari) delle presunzioni di colpa (*in vigilando e in educando*)». Ad esempio, benché la giurisprudenza affermi che la responsabilità dei genitori sussiste anche a prescindere dalla colpa del minore stesso, i casi in cui essa viene pronunciata sono, tendenzialmente, soltanto danni occorsi nello svolgimento di attività sportive di carattere non professionistico, a fronte di azioni di gioco irruente, e in casi di lesione di interessi primari delle vittime (in cui, quindi, anche il discorso sulla presenza, o meno, della colpa, si fa più sfumato).

⁶⁶ P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, Milano, 1998, 361. Similmente ARNONE, *Responsabilità civile dei genitori*, cit., 367 ss.

JUS CIVILE



anche fedele alla formula utilizzata dal legislatore per la prova liberatoria, nel momento di fissare i criteri per l'esclusione della responsabilità dei genitori stessi; dimostrando, così, che il divario tra gli orientamenti in campo può essere meno insanabile di quanto ci si possa sulle prime figurare⁶⁷.

⁶⁷ V. COMPORI, *Nuovi orientamenti giurisprudenziali sulla responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.*, in *Danno e resp.*, 2002, 361 s., che, pur sposando la tesi della natura colposa della responsabilità dei genitori, fa mostra di accogliere una soluzione molto vicina a quella cui si può giungere sostenendone la funzione di garanzia. Di responsabilità al limite tra quella per colpa e quella oggettiva parla la dottrina tedesca («*Schwelle zwischen Verschuldens- und Gefährdungshaftung*»), benché l'opinione maggioritaria, anche in giurisprudenza, sia orientata a definirla una responsabilità per colpa presunta (v. *supra*, nt. 64): REBMANN, *Münchener Kommentar*, cit., sub § 832, Rn. 4.